

*Ecc.mo*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**SEZ. III-QUATER – R.G. N. 16532/2023**

**Ricorso per motivi aggiunti**

\* \* \*

nell'interesse di **Assisi Project S.p.A.** (c.f. e p.iva 08531211004), con sede legale in Roma (RM), Viale Carso n. 14 cap. 00195, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Paolo Rosati (c.f. RSTPLA49L22H501E), rappresentata e difesa – giusta procura alle liti allegata al presente ricorso e al relativo fascicolo telematico – dagli avv.ti prof. Luca Raffaello Perfetti (c.f. PRFLRF64A19I819S; pec: [luca.perfetti@milano.pecavvocati.it](mailto:luca.perfetti@milano.pecavvocati.it); fax: 0277113260) e Alessandro Rosi (c.f. RSOLSN78H08E230R; pec: [alessandro.rosi@milano.pecavvocati.it](mailto:alessandro.rosi@milano.pecavvocati.it); fax: 0277113260), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto avv. prof. Luca Raffaello Perfetti ([luca.perfetti@milano.pecavvocati.it](mailto:luca.perfetti@milano.pecavvocati.it)), nonché con domicilio fisico eletto presso lo Studio dei predetti avvocati (Studio Legale Bonelli Errede with Lombardi), sito in Via Vittoria Colonna, n. 39, 00193 - Roma (RM) (si chiede di ricevere tutte le comunicazioni relative al giudizio al numero fax: 0277113260, nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata degli avv.ti sopra indicati)

- *ricorrente* -

nel giudizio R.G. n. 16532/2023 promosso dalla ricorrente dinnanzi al T.A.R. Lazio - Roma

**contro**

- **l'Azienda USL Toscana Sud Est** (c.f. 02236310518), con sede in Via Curtatone 54, 52100 Arezzo (AR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Paolo Stolzi (c.f. STLPLA60E13D612G; pec: [paolostolzi@firenze.pecavvocati.it](mailto:paolostolzi@firenze.pecavvocati.it));

- la **Regione Toscana** (c.f. 01386030488), con sede in Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze (FI), in persona del Presidente *pro tempore*, con l'avv. Antonio Fazzi (c.f. FZZNTN69L29E715F; pec: [antonio.fazzi@postacert.toscana.it](mailto:antonio.fazzi@postacert.toscana.it));
- il **Ministero della Salute** (c.f. 80242250589), con sede in Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma (RM), in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));
- la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano**, con sede in Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));
- la **Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome**, con sede in Via Parigi, 11 - 00185 Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

- *resistenti* -

#### **e nei confronti di**

- **Centro Chirurgico Toscano S.r.l.** (c.f. e p.iva. 01952970513), con sede legale in Via dei Lecci, n. 22, 52100 – Arezzo (AR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- **Rugani Hospital S.r.l.** (c.f. 01243020524; p.iva. 03831150366), con sede legale in SR 222 Chiantigiana (località Colombaio), 53035 – Monteriggioni (SI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Alliance Medical Diagnostic S.r.l.** (c.f. e p.iva. 02846000616), con sede legale in Via Goffredo Mameli, n. 42/a, 20851 – Lissone (MB), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **Istituto Radilogico e Fisioterapico Valdarno S.r.l.** (c.f. e p.iva. 00337310510), con sede legale in Via dell'Energia, n. 20, 52027 – San Giovanni Valdarno (AR) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Pegaso S.r.l.** (c.f. e p.iva. 01234290532), con sede legale in Via Birmania, n. 74, 58100 – Grosseto (GR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Chianciano Salute S.p.A.** (c.f. e p.iva. 00963150529), con sede legale in Via Marchesi, n. 73, 53042 – Chianciano Terme (SI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Vasari S.r.l.** (c.f. e p.iva. 01096950538), con sede legale in Via Vasari, n. 19/21, 58100 – Grosseto (GR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Galileo Immagine S.r.l.** (c.f. e p.iva. 01438200535), con sede legale in Via dell'Edilizia, n. 21, 58022 – Follonica (GR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Terme di Chianciano S.p.A.** (c.f. e p.iva. 01152750525), con sede legale in Viale Roma, n. 103, 53042 – Chianciano Terme (SI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Centro Fisioterapico Casentino S.a.s.** (c.f. e p.iva. 01808160517), con sede legale in Via La Casella, n. 15/A, 52010 – Capolona (AR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Centro Diagnostico Valdichiana S.r.l.** (c.f. e p.iva. 02302810516), con sede legale in Via delle Farniole, n. 24, 52045 – Foiano della Chiana (AR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- a **SGLab S.r.l.** (c.f. e p.iva. 06023560482), con sede legale in Via Aurelio Saffi, n. 33, 52100 - Arezzo (AR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- **Centro Diagnostico Apuano S.r.l.** (c.f. e p.iva. 01279230450), con sede legale in Via Aurelia, n. 2, 54033 – Carrara (MS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **A.G.I. Medica S.r.l.** (c.f. e p.iva. 01308270527), con sede legale in Viale P. Toselli, 94/F, 53100 – Siena (SI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Santa Lucia S.r.l.** (c.f. e p.iva. 01204540536), con sede legale in Via del Pellegrino, n. 86, 00186 – Roma (RM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *controinteressati* -

**dandone notificazione, ove occorrer possa**

- alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), con sede in Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma (RM), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));
- all'**Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS** (c.f. 97113690586), con sede in Via Puglie 23 - 00187 Roma (RM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));
- alla **Regione Abruzzo** (c.f. 80003170661), con sede in Via Leonardo Da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila (AQ), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Basilicata** (c.f. 80002950766), con sede in Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ), in persona del Presidente *pro tempore* non costituita in giudizio;
- alla **Regione Calabria** (c.f. 02205340793), con sede nella Cittadella Regionale Catanzaro - 88100 Catanzaro (CZ) , in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Campania** (c.f. 80011990639), con sede in Via Santa Lucia 81 - 80132 Napoli (NA), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

- alla **Regione Emilia-Romagna** (c.f. 80062590379), con sede in Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna (BO), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia** (c.f. 80014930327), con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste (TS), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Lazio** (c.f. 80143490581), con sede in Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma (RM), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Liguria** (c.f. 00849050109), con sede in Via Fieschi, 15 - 16121 Genova (GE), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Lombardia** (c.f. 80050050154), con sede in Piazza Città Di Lombardia, 1 - 20124 Milano (MI), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Marche** (c.f. 80008630420), con sede in Via Gentile Da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN) , in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Molise** (c.f. 00169440708), con sede in Via Genova, 11 - 86100 Campobasso (CB), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Piemonte** (c.f. 80087670016), con sede in Via Nizza 330 - 10127 Torino (TO), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Puglia** (c.f. 80017210727), con sede nel Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari (BA) in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Autonoma della Sardegna** (c.f. 80002870923), con sede in Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari (CA), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Siciliana** (c.f. 80012000826), con sede in Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo (PA), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

- alla **Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol** (c.f. 80003690221), con sede in Via Gazzoletti, 2 - 38122 Trento (TN), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Umbria** (c.f. 80000130544), con sede nel Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia (PG), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta** (c.f. 80002270074), con sede in Piazza A. Deffeyes, 1 - 11100 Aosta (AO), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Regione Veneto** (c.f. 80007580279), con sede in Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia (VE), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Provincia Autonoma di Bolzano** (c.f. 00390090215), con sede in Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano/Bozen (BZ), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;
- alla **Provincia Autonoma di Trento** (c.f. 00337460224), con sede in Piazza Dante, 15 - 38122 Trento (TN), in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

**con intervento *ad adiuvandum* da parte**

- di **AIOP Toscana - Associazione Italiana Ospedalità Privata della Regione Toscana** (c.f. 80025970486), con sede legale in Via Lorenzo il Magnifico, n. 29, 50129 – Firenze (FI), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Mauro Montini (c.f. MNTMRA68A01G825Z; pec: [mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it));
- di **Associazione Italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato - AIOP** (c.f. 80202430585), con sede legale in Via Lucrezio Caro, n. 67, 00193 – Roma (RM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv.ti prof. Luisa Torchia (c.f.

TRCLSU57D55C352N; pec: [luisatorchia@ordineavvocatiroma.org](mailto:luisatorchia@ordineavvocatiroma.org)) e Valerio Turchini (c.f. TRCVLR88D22H501J; pec: [valerioturchini@ordineavvocatiroma.org](mailto:valerioturchini@ordineavvocatiroma.org));

- *intervenienti ad adiuvandum* -

**per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità,  
e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori,  
in forza del ricorso presente per motivi aggiunti**

- 1) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 77 del 29 gennaio 2024, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E VISITE) – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE IDONEE ED ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA ANNUI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N. 1339*» e dei relativi allegati;
- 2) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 92 del 29 gennaio 2024, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI RICOVERO – PROCESSO CHIRURGICO PROGRAMMATO IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA E DAY SURGERY – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE IDONEE ED ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA ANNUI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N. 1339*» e dei relativi allegati;
- 3) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 100 del 29 gennaio 2024, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE*

*RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA AMBULATORIALE – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE IDONEE ED ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA ANNUI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N. 1339» e dei relativi allegati;*

- 4) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1281 del 6 dicembre 2023, di nomina della Commissione di Valutazione, non nota alla ricorrente;
- 5) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1370 del 18 dicembre 2023, di nomina della Commissione di Valutazione, non nota alla ricorrente;
- 6) della missiva prot. n. 299813 del 22 dicembre 2023, con la quale la Commissione di Valutazione ha provveduto a declinare i criteri previsti dall'avviso pubblico, in indicatori oggettivamente misurabili, non nota alla ricorrente;
- 7) della nota prot. n. 292026 del 14 dicembre 2023 recante la procedura formalizzata in in virtù della quale le domande di adesione sono state assegnate in modalità informativa al Dipartimento Affari Generali, non nota alla ricorrente;
- 8) dei verbali della Commissione di Valutazione del 19 gennaio 2024 aventi a oggetto rispettivamente «*DDG n. 1153 del 8 novembre 2023 “Avviso pubblico a manifestare l'interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs 502/92 e s.m.i. per attività di specialistica ambulatoriale (diagnostica per immagini e visite) - Adozione” – VERBALE degli incontri della Commissione di Valutazione nominata con DDG n. 1281 del 6 dicembre 2023*» e «*DDG 0001154 del 8 novembre 2023 “Avviso pubblico a manifestare l'interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs 502/92 e s.m.i. per attività di ricovero –*



*processo chirurgico programmato in regime di degenza ordinaria e day surgery” – VERBALE degli incontri della Commissione di Valutazione nominata con DDG n. 1281 del 6 dicembre 2023 e n. 1370 del 18 dicembre 2023», del verbale della Commissione di Valutazione del 23 gennaio 2023 avente a oggetto «Delibera 0001149 del 8 novembre 2023 “Avviso pubblico a manifestare l’interesse rivolto a strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs 502/92 e s.m.i. per attività di chirurgia ambulatoriale, nei limiti di spesa definiti dalla DGRT 1339/2022 - Adozione” – VERBALE degli incontri della Commissione di Valutazione nominata con DDG n. 1281 del 6 dicembre 2023 e n. 1370 del 18 dicembre 2023» nonché di tutti i verbali adottati dalla predetta Commissione, non noti alla ricorrente;*

- 9) della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 210 del 5 marzo 2024, recante « *ACCORDO CONTRATTUALE TRA AUSL TOSCANA SUD EST E LA SOCIETÀ CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO – PROCESSO CHIRURGICO PROGRAMMATO IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA E DAY SURGERY – ADOZIONE SCHEMA VALIDO PER L’ANNO 2024*»;
- 10) della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 225 del 5 marzo 2024, recante «*ACCORDO CONTRATTUALE TRA AUSL TOSCANA SUD EST E LA SOCIETÀ RUGANI HOSPITAL SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO – PROCESSO CHIRURGICO PROGRAMMATO IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA E DAY SURGERY – ADOZIONE SCHEMA VALIDO PER L’ANNO 2024*»;
- 11) della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 228 del 5 marzo 2024, recante «*ACCORDI CONTRATTUALI TRA AUSL TOSCANA SUD EST E STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE IDONEE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE - ADOZIONE SCHEMI VALIDI PER L’ANNO 2024*»;

- 12) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 237 del 5 marzo 2024, recante «*ACCORDO CONTRATTUALE TRA AUSL TOSCANA SUD EST E LA SOCIETÀ ASSISI PROJECT SPA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO – PROCESSO CHIRURGICO PROGRAMMATO IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA E DAY SURGERY – ADOZIONE SCHEMA VALIDO PER L'ANNO 2024*»
- 13) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 239 del 5 marzo 2024, recante «*ACCORDI CONTRATTUALI TRA AUSL TOSCANA SUD EST E STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE IDONEE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E VISITE) – ADOZIONE SCHEMI VALIDI PER L'ANNO 2024*»;
- 14) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

**e per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità,  
e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori,  
in forza del ricorso per motivi aggiunti notificato il 23 febbraio 2024**

- 15) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 77 del 29 gennaio 2024, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E VISITE) – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE IDONEE ED ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA ANNUI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N. 1339*» e dei relativi allegati;
- 16) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 92 del 29 gennaio 2024, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE*

*RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI RICOVERO – PROCESSO CHIRURGICO PROGRAMMATO IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA E DAY SURGERY – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE IDONEE ED ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA ANNUI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N. 1339» e dei relativi allegati;*

- 17) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 100 del 29 gennaio 2024, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA AMBULATORIALE – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE IDONEE ED ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA ANNUI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 NOVEMBRE 2022, N. 1339» e dei relativi allegati;*
- 18) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1281 del 6 dicembre 2023, di nomina della Commissione di Valutazione, non nota alla ricorrente;
- 19) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1370 del 18 dicembre 2023, di nomina della Commissione di Valutazione, non nota alla ricorrente;
- 20) della missiva prot. n. 299813 del 22 dicembre 2023, con la quale la Commissione di Valutazione ha provveduto a declinare i criteri previsti dall'avviso pubblico, in indicatori oggettivamente misurabili, non nota alla ricorrente;

- 21) della nota prot. n. 292026 del 14 dicembre 2023 recante la procedura formalizzata in virtù della quale le domande di adesione sono state assegnate in modalità informativa al Dipartimento Affari Generali, non nota alla ricorrente;
- 22) dei verbali della Commissione di Valutazione del 19 gennaio 2024 e del 23 dicembre 2024 e, più in generale, di tutti i verbali adottati dalla predetta Commissione, non noti alla ricorrente;
- 23) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

**nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità  
e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori,  
in forza del ricorso introduttivo del presente giudizio**

- 24) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1149 del 8 novembre 2023, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA AMBULATORIALE, NEI LIMITI DI SPESA DEFINITI DALLA DGRT 1339/2022- ADOZIONE*» e dei relativi allegati;
- 25) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 0001153 del 8 novembre 2023, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D.LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE (DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E VISITE) - ADOZIONE*» e dei relativi allegati;

- 26) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 0001154 del 8 novembre 2023, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D.LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI RICOVERO – PROCESSO CHIRURGICO PROGRAMMATO IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA E DAY SURGERY - ADOZIONE*» e dei relativi allegati;
- 27) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 0001162 del 8 novembre 2023, recante «*AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D.LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - ADOZIONE*» e dei relativi allegati;
- 28) della Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1150 del 9 ottobre 2023, recante «*DGRT n. 967 del 7 agosto 2023 “Recepimento disposizioni DM Ministero della Salute del 19 dicembre 2022 - Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022 - prime linee di indirizzo applicative alle strutture sanitarie, pubbliche e private”:* revoca e nuovo recepimento» e dei relativi Allegati A e B, recanti rispettivamente «*Verifiche per il rilascio di nuovi accreditamenti*» e «*Verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali*»;
- 29) del decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, recante «*Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie*», pubblicato nella GURI - Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2022 e dei relativi Allegati A e B, recanti rispettivamente «*Verifiche per il rilascio di nuovi accreditamenti*» e «*Verifiche per la selezione dei soggetti privati in relazione agli accordi contrattuali*»;
- 30) del decreto del Ministero della Salute del 26 settembre 2023, recante «*proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità,*

*sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie»*», pubblicato nella GURI - Serie Generale, n. 228 del 29 settembre 2023;

- 31) ove occorrer possa, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 dicembre 2022 (rep. atti n. 258/CSR);
- 32) ove occorrer possa, dell'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 dicembre 2022 (22/217/SR2/C7);
- 33) ove occorrer possa, dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 21 settembre 2023 (rep. atti n. 230);
- 34) ove occorrer possa, della Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1339 del 28 novembre 2022, recante «*Nuova determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate*» e del relativo Allegato 1;
- 35) ove occorrer possa, del Provvedimento Dirigenziale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 0003149 del 9 novembre 2023, recante «*DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 8 NOVEMBRE 2023, N. 1149 "AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE L'INTERESSE RIVOLTO A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE INTERESSATE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 8 QUINQUIES DEL D. LGS 502/92 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI CHIRURGIA AMBULATORIALE, NEI LIMITI DI SPESA DEFINITI DALLA DGRT 1339/2022- ADOZIONE 2024" - RETTIFICA PARZIALE DELLE PREMESSE*»;
- 36) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

**e, in ogni caso, per la**

## declaratoria di inefficacia e/o nullità e, comunque, per la caducazione

degli accordi contrattuali ex art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio.

\* \* \*

### INDICE

PREMESSA.....	16
I. FATTO.....	17
II. DIRITTO .....	18
II.A. Primo motivo aggiunto: Ri-definizione dei <i>budget</i> sanitari in base a un’analisi dei fabbisogni insufficiente e basata su dati errati – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento di fatti e manifesta violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. e in particolare sviamento di potere .....	18
II.B. Secondo motivo aggiunto: Illegittima “declinazione” dei criteri di valutazione stabiliti dagli avvisi pubblici – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell’8 novembre 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e dell’art. 97 Cost.....	19
II.C. Terzo motivo aggiunto: Mancata previsione di modalità di trasmissione delle domande di adesione idonee a garantire la loro segretezza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. ....	20
II.D. Quarto motivo aggiunto: Adozione di criteri da parte della Commissione di Valutazione in violazione della DGR n. 1150/2023 e dei relativi Allegati A e B – Violazione e falsa applicazione della DGR n. 1150/2023. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà nonché violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. ....	21
II.E. Quinto motivo aggiunto: Discriminatorietà, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dei criteri stabiliti dalla Commissione di Valutazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione delle DDG n. 1149, 1153 e 1154 del 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per manifesta illogicità, perplessità e contraddittorietà.....	23
II.F. Sesto motivo aggiunto: Definizione di criteri di valutazione di carattere prevalentemente soggettivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione dei principi di divieto di commistione tra requisiti soggettivi e oggettivi e di pertinenza dei criteri di valutazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza .....	28
II.G. Settimo motivo aggiunto: Assoluta genericità dei criteri stabiliti dalla Commissione di Valutazione nella missiva nonché integrazione e/o modificazione della <i>lex specialis</i> effettuata dalla predetta commissione in tale sede – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1-	

<i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. ....	29
II.H. Ottavo motivo aggiunto: La Commissione di Valutazione non ha motivato la valutazione delle proposte, non essendo l'attribuzione di un punteggio sufficiente a integrare un'adeguata motivazione in assenza di criteri chiari e dettagliati – Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. ....	31
II.I. Nono motivo aggiunto: Esclusione di qualsivoglia concorrenza nell'attribuzione del <i>budget</i> per prestazioni di ricovero nella zona di Siena – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8- <i>quinquies</i> , comma 1- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione del D.M. 19 dicembre 2022 e della DGR 1150/2023. Eccesso di potere per manifesta illogicità, perplessità e contraddittorietà	32
II.J. Decimo motivo aggiunto: Erronea valutazione della vetustà della dotazione posseduta da Assisi Project – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà nonché travisamento di fatti .....	33
II.K. Undicesimo motivo aggiunto: Illegittimità derivata derivante dall'illegittimità dei provvedimenti presupposti, per i motivi di cui al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024.....	34
III. ISTANZA ISTRUTTORIA .....	43
CONCLUSIONI.....	43

\* \* \*

## PREMESSA

1. Con i presenti motivi aggiunti, Assisi Project S.p.A. (“**Assisi Project**”) impugna le Deliberazioni del Direttore Generale (DDG) nn. 77, 92 e 100 del 29 gennaio 2024 (e i relativi atti presupposti e/o connessi indicati in epigrafe) – già impugnate con il primo ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 –, deducendo in questa sede vizi delle predette DDG emersi dalla documentazione trasmessa dall'AUSL SE con nota prot. n. 58498 del 27 febbraio 2024, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dall'odierna ricorrente.

Come si vedrà, le predette DDG sono viziate per vizi propri e per illegittimità derivata dai vizi che affliggono i provvedimenti presupposti e oggetto del ricorso introduttivo e dal suddetto ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 (da intendersi qui integralmente ritrascritti).



## I. FATTO

2. L'antefatto della presente impugnativa è già noto a codesto T.A.R, sicché in punto di fatto ci si limiterà a ripercorrere – sinteticamente – gli sviluppi successivi alla proposizione del primo ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024.
3. Come anticipato, il 27 febbraio 2024, con nota prot. n. 58498, l'AUSL SE ha – parzialmente – evaso l'istanza di accesso agli atti presentata da Assisi Project, (i) trasmettendo la documentazione istruttoria e preparatoria sottesa alle DDG di conclusione delle procedure per cui è causa (cfr. **docc. 52 - 59**, già in atti) e comunicando, al contempo, che (ii) *«per quanto attiene la copia delle offerte degli altri operatori ritenuti idonei ed affidatari dei tetti di spesa, si fa presente che in data odierna, ai sensi dell'art.3 c.2 del D.P.R. 12/04/2006 n.184, è stata notificata la vostra istanza di accesso ai controinteressati, consentendo, entro 10 giorni dal ricevimento, la possibilità di presentare una motivata opposizione»* (cfr. **doc. 51**, già in atti).

Ad oggi, l'AUSL SE non ha trasmesso ad Assisi Project le offerte delle altre strutture accreditate.

4. Nel seguito, il 5 marzo 2024, con DDG nn. 210, 225, 228, 237 e 239, l'AUSL SE ha approvato gli schemi degli accordi contrattuali per l'anno 2024, in relazione alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, degenza ordinaria e chirurgia ambulatoriale oggetto delle procedure di selezione per cui è causa (cfr. **docc. 60 - 64**, già in atti).

Per quanto d'interesse, i predetti schemi di accordi contrattuali confermano – rispettivamente agli artt. 25, 26 e 27, rubricati *«Decorrenza e durata»* – la loro decorrenza retroattiva a partire dal 1 gennaio 2024 nonché la possibilità di estensione del contratto al 2025, aspetti già censurati da Assisi Project con il secondo e terzo motivo aggiunto notificato il 23 febbraio 2024.

5. Il 20 marzo 2024 l'AUSL SE ha, infine, trasmesso ad Assisi Project gli accordi contrattuali da sottoscrivere (*cf.* **docc. 66 - 68**), precisando che si sarebbe proceduto alla stipula a valle della camera di consiglio cautelare del 26 marzo 2024 (*cf.* **docc. 69 - 71**).
6. In parallelo, la Regione Toscana ha avviato il processo di verifica del possesso da parte di Assisi Project dei requisiti di cui agli Allegati A del D.M. 19 dicembre 2024 e della DGR n. 1150/2023 (*cf.* **doc. 72**), effettuando le relative verifiche il 13 marzo 2024, attribuendo all'odierna ricorrente un punteggio complessivo di soddisfacimento dei requisiti in oggetto pari al 93% (*cf.* **doc. 73**).
7. Ebbene, come si vedrà meglio nel seguito – pur non risultando ancora integralmente evasa la richiesta di accesso agli atti – dalla documentazione sopra richiamata emergono tanto elementi a conferma e/o integrazione dei motivi già proposti da Assisi Project, quanto plurimi nuovi vizi di legittimità dei provvedimenti indicati in epigrafe, sicché la ricorrente si vede costretta a gravare i provvedimenti impugnati (con riserva di ulteriori motivi aggiunti e/o integrativi a valle dell'ostensione della restante documentazione richiesta), per i seguenti motivi di

## II. DIRITTO

### II.A. Primo motivo aggiunto: **Ri-definizione dei *budget* sanitari in base a un'analisi dei fabbisogni insufficiente e basata su dati errati – Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento di fatti e manifesta violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. e in particolare sviamento di potere**

8. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 (a cui sia consentito rinviare per brevità), Assisi Project ha già rilevato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, alla luce dell'insufficienza e soprattutto oggettiva opacità dell'analisi di fabbisogno depositata dall'AUSL SE (*cf.* doc. 16 di controparte), posto che la medesima non consente in alcun modo di ricostruire i passaggi logico-argomentativi che hanno condotto ai pesanti tagli di spesa sanitaria per le prestazioni di ricovero ordinario.

9. Ebbene, tale vizio non risulta superato dal *file* excel trasmesso dall'AUSL SE in risposta all'istanza d'accesso agli atti (*cf.* **doc. 52**, già in atti).

Infatti, tale documento – lungi dal provare l'effettuazione di una reale ed effettiva istruttoria – conferma il vizio in epigrafe, trattandosi di una raccolta di dati “grezzi”, priva di alcuna indicazione circa:

- a) la provenienza dei medesimi dati;
  - b) la paternità e data di effettuazione dell'(asserita) analisi del fabbisogno (non risultando alcun numero di protocollo né firma del documento in commento); e
  - c) il metodo di elaborazione e valutazione dei dati raccolti, rendendo così del tutto impossibile ricostruire i passaggi logici che hanno ispirato le (illegittime) scelte della controparte.
10. Ne discende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, per i vizi censurati in epigrafe.

**II.B. Secondo motivo aggiunto: Illegittima “declinazione” dei criteri di valutazione stabiliti dagli avvisi pubblici – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell'8 novembre 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e dell'art. 97 Cost.**

11. Con il sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 (a cui si rinvia per tutto quanto qui non precisato), l'odierna ricorrente ha rilevato l'illegittimità dell'operato della Commissione di Valutazione, che s'è arrogata – al di fuori delle proprie competenze – il potere di “declinare” i criteri di valutazione in forza della missiva prot. n. 299813/2023 (*cf.* **doc. 53**, già in atti).
12. E anche tale vizio è confermato dalla documentazione trasmessa dall'AUSL SE in riscontro all'istanza di accesso agli atti.

Infatti, le DDG n. 1281 del 6 dicembre 2023 e n. 1370 del 18 dicembre 2023, limitano – espressamente – le attribuzioni della predetta commissione alla valutazione delle proposte in base ai criteri stabiliti dai rispettivi avvisi pubblici, senza lasciare alcun margine a successive integrazioni o specificazioni dei medesimi da parte della Commissione di Valutazione: al riguardo, basti considerare che con le predette DDG l'AUSL SE ha deliberato di «*nominare le Commissioni di valutazione (...) competenti ad individuare gli Elenchi di Strutture private autorizzate-accreditate (...) con le quali stipulare Accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (...) in applicazione dei criteri di valutazione individuati da ciascun Avviso*» (enfasi aggiunta) (cfr. **docc. 55 e 56**).

13. Di qui i vizi rubricati in epigrafe.

**II.C. Terzo motivo aggiunto: Mancata previsione di modalità di trasmissione delle domande di adesione idonee a garantire la loro segretezza – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all'art. 97 Cost.**

14. Con il settimo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 (a cui si rinvia per sinteticità), Assisi Project ha rilevato l'illegittimità della DDG di conclusione delle procedure competitive per cui è causa, stante la mancata implementazione di modalità di ricezione delle offerte idonee a garantirne la segretezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle medesime.

15. Ora il grave rischio di lesione del fondamentale principio di segretezza censurato con il predetto motivo aggiunto risulta documentato *per tabulas* dalla documentazione trasmessa dall'AUSL SE.

Nella nota prot. n. 292026/2023 – recante la procedura formalizzata per la ricezione delle offerte – la controparte da atto, con efficacia confessoria, della ricezione di proposte in data antecedente alla stessa adozione della predetta procedura formalizzata (al

riguardo, si veda la citata nota, secondo cui «*l'assegnazione delle domande pervenute, e che perverranno, dovrà essere predisposta tramite il programma ISHARE-DOC ...*»; cfr. **doc. 54**, già in atti) (enfasi aggiunta).

Sicché risulta comprovato che alla data di adozione dell'(insufficiente e, dunque, illegittima) procedura di ricezione delle offerte, determinate proposte risultavano comunque già pervenute all'AUSL SE, in assenza dunque di qualsivoglia presidio atto a garantirne la segretezza, con conseguente rischio per il corretto svolgimento e l'imparzialità delle procedure selettive *de quibus*.

16. Ne discende, ancora una volta, l'illegittimità dei provvedimenti indicati in epigrafe.

**II.D. Quarto motivo aggiunto: Adozione di criteri da parte della Commissione di Valutazione in violazione della DGR n. 1150/2023 e dei relativi Allegati A e B – Violazione e falsa applicazione della DGR n. 1150/2023. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà nonché violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost.**

17. Anche laddove si volesse ritenere legittima la scelta della Commissione di Valutazione di ulteriormente specificare e declinare i criteri di valutazione (il che non è), la definizione dei criteri di scelta effettuata nella menzionata missiva prot. n. 299813/2023 (e prim'ancora negli avvisi pubblici di cui alle DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023) risulterebbe comunque illegittima, nella misura in cui ha introdotto elementi di valutazione non previsti dalla DGR n. 1150/2023 (e dai relativi allegati A e B), a cui si sarebbero dovuti conformare gli avvisi pubblici (cfr. **docc. 5 - 7**, già in atti).

Tale vizio emerge con riferimento a due criteri, che sono risultati per di più fortemente penalizzanti per l'odierna ricorrente (che sul punto ha, invero, ottenuto punteggi decisamente inferiori rispetto alle altre strutture accreditate concorrenti; cfr. **docc. 57 - 59**, già in atti).

18. Sotto un primo profilo, il vizio in epigrafe emerge laddove la Commissione di Valutazione ha previsto, nella missiva prot. n. 299813/2023, la valutazione del criterio della «Dotazione tecnologica in relazione all'attività proposta e relativa vetustà» in base a tre “scaglioni”, con attribuzione di un crescente numero di punteggi (i.e. «Assenza di dotazione tecnologica di base», con punteggio pari al 0%; «Presenza di tecnologia di base», con punteggio pari al 60%; «Presenza di dotazione tecnologica avanzata ed innovativa», con punteggio pari al 100%) (cfr. **doc. 53**, già in atti).

Ma l'Allegato B alla DGR n. 1150/2023 – che, lo si ripete, prescrive i criteri a cui si devono attenere le Aziende Sanitarie nel valutare le proposte – impone di valutare il criterio in questione in base all'attestazione concernente l'«elenco apparecchiature e autovalutazione come da requisito 5.1.COM.4 “Rischio dispositivi medici”» (cfr. **doc. 7**, già in atti), ossia in ragione dell'esistenza di «un sistema di gestione del rischio correlato ai dispositivi medici e agli impiantabili», come prescritto dai menzionati requisiti 5.1.COM.4 di cui all'Allegato 2 al decreto dirigenziale n. 2044 del 24 febbraio 2017 (cfr. **doc. 74**).

Sicché la Commissione di Valutazione, anziché prevedere un (illegittimo) criterio di valutazione discrezionale basato su tre “scaglioni” di punteggi, avrebbe dovuto correttamente limitarsi a valutare – tramite un criterio tabellare – la sussistenza del citato requisito 5.1.COM.4.

19. Sotto un secondo profilo, gli avvisi pubblici (prima) e la citata missiva prot. n. 299813/2023 (poi) hanno previsto, quali criteri di valutazione delle offerte, (i) i volumi di attività erogate negli anni 2021/2022; e (ii) la capacità di soddisfare il fabbisogno sanitario espresso dalla Zona-Distretto di ubicazione e dai territori limitrofi (cfr. **docc. 1, 2, 3, 4 e 53**).

Ma, ancora una volta, si tratta di criteri di valutazione non previsti dalla DGR n. 1150/2023 (e dai relativi allegati), che contemplano, invero, la valutazione dei volumi erogati solamente con riferimento alle strutture non accreditate e che, inoltre, non

prevedono affatto la possibilità di valutare la capacità di soddisfare il fabbisogno territoriale.

Sicché è del tutto evidente la violazione della citata DGR presupposta, che aveva demandato l'AUSL SE a «*indire gli avvisi di selezione in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato B al presente atto [i.e. la citata DGR n. 1150/2023]*» (cfr. **doc. 5**, già in atti).

20. Da quanto complessivamente illustrato *supra*, discendono i vizi rubricati in epigrafe.

**II.E. Quinto motivo aggiunto: Discriminatorietà, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dei criteri stabiliti dalla Commissione di Valutazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione delle DDG n. 1149, 1153 e 1154 del 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per manifesta illogicità, perplessità e contraddittorietà**

21. Fermo quanto precede, l'illegittimità delle DDG di conclusione delle procedure di selezione per cui è causa emerge altresì nella misura in cui le medesime costituiscono il frutto dell'applicazione di criteri di valutazione del tutto discriminatori, irragionevoli, illogici e contraddittori, stabiliti illegittimamente dalla Commissione di Valutazione nella citata missiva prot. n. 299813/2023.

Procediamo con ordine.

22. Il vizio in questione emerge anzitutto, laddove si consideri il criterio afferente ai «*Volumi di attività erogata in regime di convenzionamento ed i relativi volumi economici, per l'anno 2021*» e ai «*Volumi di attività erogata in regime di convenzionamento ed i relativi volumi economici, per l'anno 2022*», previsto dalla Commissione di Valutazione in relazione a tutti gli avvisi pubblici di cui alle DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023.

Infatti, come s'è già rilevato nell'ottavo motivo del ricorso introduttivo (a cui sia consentito rinviare per brevità), i volumi di prestazioni erogate a carico del SSN costituiscono per le strutture contrattualizzate – come noto – un valore fisso, che prescinde dalla capacità produttiva della singola struttura convenzionata.

Ciò in quanto si tratta di una grandezza etero-imposta a livello regionale, in forza degli accordi contrattuali ex art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992, che assegnano alle strutture private un tetto massimo di spesa sanitaria inderogabile e non superabile, che di norma viene esaurito – ogni anno – con ampio anticipo rispetto all'annualità di riferimento.

Sicché, non si tratta solo di un elemento che – per definizione – non può essere utilizzato quale criterio di valutazione qualitativa (trattandosi, come s'è visto, di un dato meramente quantitativo, di natura costante e indipendente dalle caratteristiche della struttura accreditata e dalla qualità delle prestazioni erogate), ma che realizza altresì un illegittimo “appiattimento” del confronto competitivo delle offerte pervenute, essendo del tutto scontato che tutti i concorrenti otterranno il 100% del punteggio previsto per il requisito in questione (come comprovato dai verbali di valutazione in atti; *cfr.* **docc. 57 - 59**, già in atti).

Ciò in aperta violazione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di procedure concorsuali, che escludono proprio la previsione di siffatti criteri di valutazione (sul punto *cfr.* tra le molte **T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II-quater, n. 4983/2022**, secondo cui «*i criteri di valutazione delle offerte devono essere “concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo”*»).

**23.** Ma v'è di più.



La Commissione di Valutazione, nello stabilire, quale criterio di valutazione, i volumi (quantitativi) erogati nel 2021/2022, ha altresì apertamente violato gli avvisi pubblici di cui alle DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023.

Infatti, quest'ultimi prevedevano la valutazione dell'«attività svolta» e dei «risultati raggiunti», anche in base «alla regolarità nell'esecuzione di precedenti accordi contrattuali» e alla capacità di «rispondere ai fabbisogni espressi dall'utenza» e, dunque, in ragione di parametri qualitativi (e non solo quantitativi, quali i volumi di prestazioni erogate).

Nella missiva prot. n. 299813/2023, la Commissione di Valutazione ha, tuttavia, declinato i criteri in questione esclusivamente in termini quantitativi, tralasciando così del tutto la componente qualitativa, in aperta violazione degli avvisi pubblici e, prim'ancora, dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992, che impone il ricorso a «criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare» (enfasi aggiunta).

24. In secondo luogo, risulta del tutto illogico e contrario alle DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023 valutare – tramite un criterio tabellare – la circostanza che «*la Struttura privata accreditata dichiara che, per capacità produttiva, è in grado di garantire il soddisfacimento di quanto manifestato nella Proposta organizzativa, assicurando idonea capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale*».

Infatti, è del tutto evidente che, stabilendo il criterio in questione, la Commissione di Valutazione ha attribuito punteggi a un requisito di partecipazione (e non già a un criterio di valutazione qualitativo), che tutti i concorrenti devono necessariamente possedere.

E che si tratti di requisito di partecipazione (come tale, inidoneo a fornire elementi di valutazione comparativa) emerge non solo dagli stessi avvisi pubblici (che non annoverano, infatti, la dichiarazione in questione tra i criteri di valutazione), ma anche dal tenore letterale del criterio in esame, che riprende espressamente la definizione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale previsti in materia di contratti pubblici

dall'art. 100, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (*i.e.* «*la capacità economica e finanziaria*» e «*le capacità tecniche e professionali*»).

Sicché, si tratta, ancora una volta, di un criterio del tutto irragionevole e contrario agli stessi atti presupposti adottati dall'AUSL SE, che realizza un illegittimo “appiattimento” della selezione comparativa.

25. Sotto un terzo profilo, l'illegittimità dei criteri previsti dalla Commissione di Valutazione (e, dunque, degli esiti delle procedure selettive per cui è causa) emerge nella misura in cui la citata missiva prot. n. 299813/2023 ha imposto di valutare la «*Capacità di soddisfare il fabbisogno sanitario espresso nella Zona-Distretto di ubicazione (principio di territorialità dell'assistenza)*» e la «*Capacità di soddisfare il fabbisogno sanitario nelle Zone Distretto limitrofi (principio di prossimità dell'assistenza)*», espressa rispettivamente in termini di «*% di raggiungimento dell'offerta zonale*» e di «*% di raggiungimento dell'offerta nelle Zone Distretto limitrofe*».

Orbene, si tratta, ancora una volta, di un criterio di carattere meramente quantitativo, legato alla complessiva capacità produttiva della struttura accreditata, in relazione al complessivo fabbisogno del territorio.

Sicché il criterio di valutazione non risulta solo del tutto avulso da qualsivoglia valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie erogate (come richiesto dal citato art. 8-*quinquies*), ma penalizza altresì le strutture di minore dimensione, che come Assisi Project, erogano minori volumi di attività a carico del SSN: sul punto è sufficiente considerare che, come emerge dal verbale di valutazione relativo all'attività di ricovero (*cf.* **doc. 58**, già in atti), l'odierna ricorrente ha conseguito un punteggio largamente inferiore alle altre due strutture concorrenti (*i.e.* Centro Chirurgico Toscano S.r.l e Rugani Hospital S.r.l.), per il solo ed esclusivo motivo di rendere quantitativi di prestazioni inferiori.

E' quasi ultroneo rilevare che si tratta di una conclusione – all'evidenza – irragionevole e illogica (posto che il dato quantitativo non è in alcun modo indicativo della qualità dei servizi sanitari), oltre fortemente discriminatoria rispetto alle strutture di più contenuta

dimensione (il cui inserimento nel mercato dovrebbe, peraltro, essere favorito in base ai noti principi di *favor participationes* per le piccole e medie imprese).

26. Sotto un quarto profilo, risultano del tutto illogici i criteri relativi alla «*Sicurezza, appropriatezza e qualità*» stabiliti dalla Commissione di Valutazione nella missiva prot. n. 299813/2023.

Infatti, si tratta di criteri che costruiscono – in realtà – tutti requisiti richiesti per l’accreditamento e, dunque, imposti *ex lege*, sicché non è dato comprendere come essi potrebbero fondare una comparazione qualitativa, come richiesto dall’art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992. Sul punto basti considerare, a titolo d’esempio, che i criteri:

- a) della «*Disponibilità di un Sistema di Reporting per l’identificazione, l’analisi, la valutazione e la prevenzione del rischio clinico, in conformità al requisito 5.1.COM.8*» e della «*Disponibilità di un Piano di miglioramento della struttura (...) in conformità al requisito 5.1.COM.11*» sono previsti dal sopra citato Allegato 2 al decreto dirigenziale n. 2044 del 24 febbraio 2017, in materia di requisiti di processo ai fini dell’accreditamento (*cf.* **doc. 74**); e
- b) della «*Disponibilità di procedure di monitoraggio (...) previste dal Decreto Dirigenziale Regione Toscana del 19 novembre 2012, n. 20196*», della «*Disponibilità di un sistema di monitoraggio per l’applicazione delle soglie minime di attività, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70*» e della «*Disponibilità di applicativi in grado di integrarsi con i sistemi informativi in essere (Es. GAUSS), in attuazione delle indicazioni desumibili dalla Deliberazione Giunta regionale 28 novembre 2022, n. 1339*» sono previsti come obbligatori da fonti regolamentari.

27. Da quanto complessivamente illustrato sopra deriva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i vizi rubricati in epigrafe.

**II.F. Sesto motivo aggiunto: Definizione di criteri di valutazione di carattere prevalentemente soggettivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione dei principi di divieto di commistione tra requisiti soggettivi e oggettivi e di pertinenza dei criteri di valutazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza**

28. Come noto, in materia di procedure concorsuali e competitive vige il principio generale di divieto di commistione tra requisiti (soggettivi) di partecipazione e requisiti (oggettivi) di valutazione delle offerte, che può trovare un’eccezione solo nel caso in cui alle qualità soggettive del concorrente corrisponda una maggiore qualità del bene offerto (in tal senso *cfr.* fra le molte **Cons. Stato, Sez. V, n. 1916/2020**, secondo cui *«va in linea di principio data continuità e riconfermato il fondamento del divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta, con la specificazione che ne è tuttavia consentita un’applicazione attenuata, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, quando sia dimostrato, caso per caso, che per le qualificazioni possedute il concorrente offra garanzie di qualità nell’esecuzione del contratto apprezzabili in sede di valutazione tecnica delle offerte»*).
29. Ma nel caso di specie è del tutto evidente che la Commissione di Valutazione ha contravvenuto a tale basilare principio.

Infatti, come s’è illustrato nei motivi che precedono, quasi tutti i criteri di valutazione definiti nella missiva prot. n. 299813/2023 hanno a oggetto caratteristiche soggettive del concorrente o, comunque, elementi non afferente alla qualità dei servizi sanitari erogati dai medesimi: al riguardo basti considerare che detti criteri afferiscono essenzialmente alla dotazione di personale e strumentale della struttura accreditata, alla sua capacità di saturare i tetti di spesa, alle procedure interne implementate negli anni passati etc.

Sicché, non è dato comprendere come i requisiti in questione possano risultare indicativi della *«qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare»*, come richiesto dall’art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e, prim’ancora dalla giurisprudenza sopra citata.

30. Di qui i vizi rubricati in epigrafe.

**II.G. Settimo motivo aggiunto: Assoluta genericità dei criteri stabiliti dalla Commissione di Valutazione nella missiva nonché integrazione e/o modificazione della *lex specialis* effettuata dalla predetta commissione in tale sede – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.**

31. L’illegittimità delle DDG di conclusione delle procedure comparative per cui è causa emerge, inoltre, nella misura in cui le medesime costituiscono il risultato dell’applicazione di criteri di valutazione – stabiliti dalla Commissione di Valutazione nella citata missiva prot. n. 299813/2023 – del tutto generici e indeterminati, con conseguente grave *vulnus* per la trasparenza, imparzialità e non discriminatorietà dei procedimenti di selezione.

32. Il vizio in questione emerge, anzitutto, ove si consideri il criterio – tabellare – della «*Completezza e articolazione della Proposta organizzativa, allegata alla domanda*».

In assenza di una “griglia di valutazione” della predetta proposta organizzativa risulta, invero, del tutto impossibile stabilire quando e a quali condizioni una proposta possa considerarsi completa e articolata (o meno), rendendo così l’operato della Commissione di Valutazione del tutto arbitrario.

33. Lo stesso dicasi, poi, con riferimento ai criteri di valutazione concernenti la «*Disponibilità di un Sistema di Reporting per l’identificazione, l’analisi, la valutazione e la prevenzione del rischio clinico, in conformità al requisito 5.1.COM.8*» e la «*Disponibilità di un Piano di miglioramento della struttura (...) in conformità al requisito 5.1.COM.11*», che hanno peraltro visto fortemente penalizzata l’odierna ricorrente (*cf.* **docc. 57 - 59**, già in atti).

Si tratta, invero, di criteri discrezionali valutati in base a tre “scaglioni” crescenti di punteggi (*i.e.* “assenza” di un siffatto sistema/piano, con punti pari al 0%; presenza di

un siffatto sistema/piano giudicato “completo”, con punti pari al 60%; presenza di un siffatto sistema/piano giudicato “completo e approfondito”, con punti pari al 100%).

Ma ancora una volta, non è dato comprendere – in assenza di ulteriori criteri ed elementi di valutazione – in base a quali considerazioni la Commissione di Valutazione dovrebbe considerare “completo” piuttosto che “completo e approfondito” il sistema/piano allegato dal concorrente.

Sicché, si tratta di criteri che – stante la loro assoluta genericità e indeterminatezza – rendono del tutto arbitrario il giudizio della Commissione di Valutazione, con conseguente violazione dei fondamentali principi di trasparenza e non discriminazione.

#### 34. Ma v'è di più.

Nella missiva prot. n. 299813/2023, la Commissione di Valutazione non ha solo (illegittimamente) previsto criteri del tutto generici, ma ha altresì provveduto a integrare (*rectius* modificare) la *lex specialis* posta dagli avvisi pubblici, con altrettanta violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Sul punto basti considerare il criterio delle «*Dotazioni strutturali e tecnologiche*», che ha – ancora una volta – visto fortemente penalizzata l'odierna ricorrente (*cfr. docc. 57 - 59*, già in atti).

Al riguardo, gli avvisi pubblici di cui alle DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023 imponevano di valutare l'«*elenco apparecchiature sanitarie in dotazione e relativa vetustà*», ossia lo stato di obsolescenza delle dotazioni strumentali a disposizione del concorrente. La Commissione di Valutazione ha, tuttavia, declinato tale criterio non in termini di obsolescenza tecnologica delle apparecchiature in essere, ma sotto il profilo della “sostanziosità” delle dotazioni utilizzate, prevedendo tre “scaglioni” a punteggio crescente (*i.e.* «*Assenza di dotazione tecnologica di base*», con punteggio pari al 0%; «*Presenza di dotazione tecnologica di base*», con punteggio pari al 60%; «*Presenza di dotazione tecnologica avanzata ed innovativa*», con punteggio pari al 100%).

Ma è del tutto evidente che un conto è declinare un criterio in termini di “obsolescenza” tecnologica (come richiesto dagli avvisi pubblici), mentre altra cosa è valutare il carattere “avanzato e innovativo” delle dotazioni in uso: infatti, non v’è dubbio che una dotazione “di base” possa essere “non-obsoleta”, senza essere al contempo, però, necessariamente “avanzata e innovativa”.

Sicché, non v’è dubbio che la Commissione di Valutazione ha del tutto alterato la natura del criterio in questione, integrando e modificando così illegittimamente la *lex specialis*.

35. Da quanto illustrato *supra* discende l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i vizi in epigrafe.

**II.H. Ottavo motivo aggiunto: La Commissione di Valutazione non ha motivato la valutazione delle proposte, non essendo l’attribuzione di un punteggio sufficiente a integrare un adeguata motivazione in assenza di criteri chiari e dettagliati – Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.**

36. Come s’evince da una piana lettura dei verbali di valutazione, la Commissione di Valutazione ha – sostanzialmente – omesso qualsivoglia motivazione delle proprie scelte, limitandosi all’attribuzione dei relativi punteggi numerici (*cfr. docc. 57 - 59*).

Sennonché, per pacifica e consolidata giurisprudenza «*il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici*» (enfasi aggiunta) (*cfr. tra le molte Cons. Stato, Sez. III, n. 2819/2022*).

Ma nel caso di specie, per tutte le ragioni illustrate *supra*, non v'è dubbio che non sussistevano criteri di valutazione dotati di una chiarezza e analiticità tale da giustificare l'attribuzione di soli punteggi numerici, senza un'espressa motivazione delle relative valutazioni sottese.

37. Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe per palese difetto di motivazione.

**II.I. Nono motivo aggiunto: Esclusione di qualsivoglia concorrenza nell'attribuzione del *budget* per prestazioni di ricovero nella zona di Siena – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione del D.M. 19 dicembre 2022 e della DGR 1150/2023. Eccesso di potere per manifesta illogicità, perplessità e contraddittorietà**

38. Ammettendo ipoteticamente che sia consentito applicare logiche concorrenziali al settore sanitario (il che non è), i provvedimenti impugnati in epigrafe (e, in particolare, la DDG n. 1154/2023 e n. 92/2024 relative all'attività di ricovero ordinario) risulterebbero altresì illegittimi nella misura in cui hanno escluso qualsivoglia effettivo confronto competitivo nell'assegnazione del *budget* per la zona di Siena, facendo un'applicazione distorta del c.d. principio di territorialità, che finisce per tradire le stesse finalità pro-concorrenziali sottese all'art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 e agli avvisi pubblici gravati in questa sede.

39. Al riguardo occorre premettere che il paragrafo e.1. dell'avviso pubblico di cui alla DDG 1154/2023 – relativo alle prestazioni di ricovero ordinario – prevede che *«la proposta organizzativa è valutata in base ai seguenti criteri: (...) - priorità assicurata alla Struttura privata-accreditata in grado di soddisfare il fabbisogno nella zona di residenza dell'assistito»*.

In sede di valutazione delle proposte, tale criterio è stato, poi, declinato dalla Commissione di valutazione nei termini che seguono *«per la provincia di Siena, ove sussiste un'unica Struttura, Rugani Hospital srl, l'assegnazione del fabbisogno da soddisfare è stata disposta*



*interamente in favore della medesima Struttura, nel rispetto del principio di territorialità dell'assistenza»* (cfr. **doc. 58**, già in atti).

Sicché, in estrema sintesi, nella zona di Siena le altre due strutture concorrenti (*i.e.* Centro Chirurgico Toscano S.r.l. e Assisi Project) non sono state poste nella posizione di concorrere con Rugani Hospital S.r.l., a cui è stato riservato l'intero *budget* afferenze alla predetta zona.

40. E' palese che un siffatto *modus operandi* frustra però, in radice, le finalità di apertura pro-concorrenziale del mercato proclamate (prima) dal legislatore e (poi) dalla Regione Toscana e dall'AUSL SE, avendo quest'ultima – di fatto – creato un “monopolio territoriale” a favore di Rugani Hospital S.r.l.

Ciò con palese illegittimità per violazione del citato art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità e contraddittorietà dell'*agere* dall'AUSL SE.

41. Ne derivano i vizi rubricati in epigrafe.

**II.J. Decimo motivo aggiunto: Erronea valutazione della vetustà della dotazione posseduta da Assisi Project – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà nonché travisamento di fatti**

42. Le DDG di conclusione delle procedure di valutazione per cui è causa risultano altresì viziate, in quanto adottate in base a erronee valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione.
43. Infatti, in tutti i tre verbali agli atti, la Commissione di valutazione ha attribuito ad Assisi Project un punteggio pari al (solo) 60% in relazione al criterio della «*Dotazione tecnologica in relazione all'attività proposta e relativa vetustà*» (cfr. **docc. 57 - 59**).

Ma considerate le dotazioni in uso presso la struttura della ricorrente – conformi ai massimi standard di settore, come puntualmente documentate nelle relative proposte –

l'attribuzione di un tale ridotto punteggio risulta manifestamente irragionevole e affetto da grave vizio di travisamento di fatti.

E ciò a maggior ragione ove si consideri che la Regione Toscana, nel valutare – sostanzialmente – il medesimo requisito in sede di verifica periodica dell'accREDITAMENTO ha attribuito ad Assisi Project un punteggio (più elevato) pari al 70% (*cfr. doc. 73*).

44. Di qui il vizio rubricato in epigrafe.

**II.K. Undicesimo motivo aggiunto: Illegittimità derivata derivante dall'illegittimità dei provvedimenti presupposti, per i motivi di cui al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024**

45. I provvedimenti impugnati in questa sede risultano, in ogni caso, affetti – in via derivata – dai medesimi vizi dedotti con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 contro i relativi atti presupposti e/o connessi, e in particolare contro il D.M. 19 dicembre 2022 (come prorogato dal D.M. 26 settembre 2023), la DGR n. 1150/2023, le DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023 e le DDG nn. 77, 92 e 100 del 2024 e dei relativi atti presupposti e/o connessi indicati in epigrafe.

Si ripropongono dunque di seguito i motivi di diritto già proposti, a valere come mezzi d'impugnazione per illegittimità derivata, e propria dei provvedimenti impugnati in questa sede, rinviando per quanto qui non precisato – e per le ragioni di sinteticità evidenziate dal Collegio – al ricorso originario e al ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 (ri-notificati, per mera completezza, unitamente al presente ricorso per motivi aggiunti).

\* \* \*

**II.C.1. Sezione Prima – Questioni di legittimità costituzionale e comunitaria**

46. In primo luogo, il D.M. 19 dicembre 2022 (come prorogato dal D.M. 26 settembre 2023) e, conseguentemente, la DGR n. 1150/2023 e le DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del

2023 (e, per l'effetto, anche i provvedimenti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti) risultano viziati da illegittimità derivata e derivante dall'illegittimità costituzionale e comunitaria delle norme in base a cui sono stati adottati, come addotto nei primi cinque motivi del ricorso introduttivo, di seguito espressamente riproposti:

- Primo motivo: Illegittima invasione della sfera di competenza legislativa delle Regioni in materia di salute – Illegittimità derivata, derivante dall'illegittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 7, dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione dell'art. 117, commi 2 e 3 Cost.;
- Secondo motivo: Introduzione di un'irragionevole disparità di trattamento tra operatori privati ed erogatori pubblici, nella misura in cui si espongono solo i primi al confronto competitivo – Illegittimità derivata, derivante dall'illegittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 7, dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione degli artt. 3, 32 e 41 Cost.;
- Terzo motivo: Lesione del legittimo affidamento nella possibilità di poter remunerare e ammortizzare gli investimenti sostenuti per la realizzazione, la messa in esercizio e l'accreditamento delle strutture – Illegittimità derivata, derivante dall'illegittimità costituzionale dell'art. 8-*quater*, comma 7, dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.

La lesione del legittimo affidamento risulta, peraltro, ancora più irragionevole ove si consideri che il legislatore ha altresì omesso di prevedere alcuna forma di indennizzo a favore degli operatori privati che, a esito delle procedure competitive, dovessero perdere la totalità (o parte) del *budget* sanitario precedentemente assegnato senza aver, al contempo, già ammortizzato gli investimenti compiuti.

- Quarto motivo: Introduzione di principi concorrenziali incompatibili con i principi costituzionali del servizio sanitario – Illegittimità derivata, derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 8-*quater*, comma 7, dell’art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione degli artt. 3, 32 e 118 Cost.
- Quinto motivo: Introduzione di principi di concorrenzialità in un settore sottratto dal diritto europeo al regime della concorrenza – Illegittimità derivata, derivante dall’illegittimità costituzionale dell’art. 8-*quater*, comma 7, dell’art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 15 della L. n. 118/2022 per violazione degli artt. 117, comma 1 Cost. e dell’art. 2, para. 2, lett. f) della Direttiva 2006/123/CE e dei relativi considerando nn. 17 e 22. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

#### II.C.2. Sezione Seconda – Illegittimità del D.M. 19 dicembre 2022

47. Anche laddove codesto ecc.mo T.A.R. non dovesse accogliere le doglianze di cui sopra, il D.M. 19 dicembre 2022 (come prorogato dal D.M. 26 settembre 2023) risulterebbe, comunque, illegittimo per i vizi propri riproposti *infra*, fatti valere con il ricorso originario e che travolgono, per illegittimità derivata, altresì la DGR n. 1150/2023, le DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023 e, prim’ancora, la DGR n. 1339/2022 (e, per l’effetto, anche i provvedimenti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti):
- Sesto motivo: Il D.M. 19 dicembre 2022 è stato illegittimamente adottato senza alcuna preventiva e doverosa consultazione degli operatori di settore e delle relative associazioni di categoria nonché in assenza di un’adeguata istruttoria – Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. e del principio del giusto procedimento nonché per difetto d’istruttoria e insussistente o insufficiente motivazione;

- Settimo motivo: Il D.M. 19 dicembre 2022, nell’approvare i requisiti di cui all’Allegato A, ha ecceduto i poteri regolamentari conferiti dalla normativa nazionale di riferimento – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quater*, commi 3, 4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 502/1992;
- Ottavo motivo: Il D.M. 19 dicembre 2022 impone illegittimamente la valutazione dei volumi erogati, nonostante i medesimi siano invariabili – Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 8 della L. n. 449/1997, dell’art. 15, comma 14 del D.L. n. 95/2012 e degli artt. 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqies* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà;
- Nono motivo: Il D.M. 19 dicembre 2022 preclude illegittimamente alle strutture sanitarie accreditate la possibilità di remunerare e ammortizzare gli investimenti compiuti per realizzare le strutture, metterle in esercizio e ottenere l’accreditamento e pregiudica la continuità del SSN – Eccesso di potere per violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto nonché dell’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e continuità della p.a. ex art. 97 Cost. nonché del diritto alla salute ex art. 32 Cost. Violazione del diritto di libera scelta ex art. 8-*bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992.

E ancora una volta, come s’è visto, la lesione del legittimo affidamento risulta ancora più grave e irragionevole, stante la mancata previsione di alcuna forma di indennizzo a favore delle strutture private.

### II.C.3. Sezione Terza – Illegittimità della DGR n. 1150/2023

- 48.** Nella non creduta ipotesi in cui codesto ecc.mo T.A.R. dovesse rigettare i motivi di ricorso di cui sopra, la DGR n. 1150/2023 e i relativi Allegati A e B risulterebbero, comunque, illegittimi in quanto affetti dai plurimi vizi propri dedotti con il ricorso

originario – e che, di seguito, si ripropongono espressamente –, che travolgono altresì automaticamente le DDG nn. 1149, 1153, 1154e 1162 del 2023 (e, per l'effetto, anche i provvedimenti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti), che hanno preteso di attuare la DGR n. 1150/2023:

- Decimo motivo: La Regione ha illegittimamente introdotto nuovi requisiti di accreditamento e di contrattualizzazione con semplice DGR anziché, come previsto dalla disciplina di settore e dallo stesso D.M. 19 dicembre 2022, con regolamento regionale – Violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 48 della L.R. n. 51/2009 e dell'art. 42 dello Statuto Regionale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 2 del D.M. 19 dicembre 2022;
- Undicesimo motivo: La Regione ha illegittimamente imposto i nuovi requisiti di accreditamento non solo alle strutture aspiranti a ottenere l'accreditamento *ex novo*, ma anche a quelle già accreditate – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quater*, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 2, commi 2 e 4 del D.M. 19 dicembre 2022. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;
- Dodicesimo motivo: La Regione ha illegittimamente imposto l'attestazione e il possesso dei requisiti di cui all'Allegato B quali “requisiti di partecipazione” alle procedure competitive – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinqüies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 3, comma 1 del D.M. 19 dicembre 2022. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;
- Tredicesimo motivo: La Regione ha adottato la DGR n. 1150/2023 senza alcuna preventiva e doverosa consultazione delle associazioni di categoria e degli operatori di settore nonché in assenza di qualsivoglia istruttoria – Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. p) e q) e dell'art. 19, comma 3 dello Statuto Regionale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per

manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e violazione del principio di buon andamento della p.a.;

- Quattordicesimo motivo: Gli Allegati A e B alla DGR n. 1150/2023 fissano requisiti del tutto generici e indeterminati oltre che contraddittori e illogici tra di loro – Eccesso di potere per manifesta indeterminatezza, perplessità, contraddittorietà e illogicità nonché per violazione dei principi di certezza del diritto e buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost.

II.C.4. Sezione quarta – Illegittimità, per vizi propri, delle DDG nn. 1149/2023, 1153/2023, 1154/2023 e 1162/2023

49. Nella non creduta ipotesi in cui codesto ecc.mo T.A.R. dovesse rigettare i motivi di ricorso di cui sopra, le DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023 (e, per l'effetto, anche i provvedimenti gravati con il presente ricorso per motivi aggiunti, adottati nell'ambito delle procedure indette con le richiamate DDG) risulterebbero, comunque, illegittime in quanto affette dai plurimi vizi propri fatti valere con il ricorso originario di seguito riproposti espressamente:

- Quindicesimo motivo: L'AUSL SE ha irragionevolmente indetto le procedure competitive prima del 31 marzo 2024 – Violazione e falsa applicazione della DGR n. 1150/2023. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 3 del D.M. 19 dicembre 2022. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza nonché per contraddittorietà e violazione delle direttive impartite dalla Regione;
- Sedicesimo motivo: L'AUSL SE ha irragionevolmente prescritto i requisiti di cui agli Allegati A e B della DGR n. 1150/2023 quali requisiti di partecipazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quinquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 3, comma 1 del D.M. 19 dicembre 2022 e della DGR n. 1150/2023. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;

- Diciassettesimo motivo: L'AUSL SE ha illegittimamente previsto criteri di valutazione delle domande e assegnazione del *budget* del tutto indeterminati e generici – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quiquies*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza della p.a. ex art. 97 Cost.;
- Diciottesimo motivo: L'AUSL SE ha illegittimamente richiesto alle strutture accreditate di formulare sconti sulle tariffe sanitarie – Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-*quiquies*, commi 1-*bis* e 2 del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza e per violazione dei principi di buon andamento della p.a. e di tutela della salute ex artt. 97 e 32 Cost.;
- Diciannovesimo motivo: L'AUSL SE ha immotivatamente e irragionevolmente introdotto notevoli “tagli” del *budget* per le prestazioni di ricovero e di chirurgia – Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, difetto di motivazione e istruttoria nonché per violazione dei principi di buon andamento della p.a. e di tutela della salute ex artt. 97 e 32 Cost.

II.C.5. Motivi di ricorso fatti valere con il ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 – Illegittimità, per vizi propri, delle DDG nn. 77, 92 e 100 del 2024 di conclusione delle procedure competitive per cui è causa (e dei relativi atti presupposti e/o connessi indicati in epigrafe)

**50.** Fermo quanto precede, le DDG nn. 77, 92 e 100 del 2024 di conclusione delle procedure competitive per cui è causa (e dei relativi atti presupposti e/o connessi indicati in epigrafe) risultano, comunque, illegittime in quanto affette dai plurimi vizi propri fatti valere con il ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 di seguito riproposti espressamente:

- Primo motivo aggiunto: Ri-definizione dei *budget* sanitari in base a un'analisi dei fabbisogni insufficiente e basata su dati errati – Eccesso di potere per difetto



d'istruttoria, travisamento di fatti e manifesta violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost. e in particolare sviamento di potere;

- Secondo motivo aggiunto: Illegittima decorrenza retroattiva dei nuovi accordi contrattuali a partire dal 1 gennaio 2024, nonostante la proroga dei contratti in essere fino alla conclusione delle procedure competitive – Violazione e falsa applicazione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell'8 novembre 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto nonché per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità.

Il vizio dedotto con il motivo in oggetto è stato peraltro *(i)* reiterato con l'approvazione degli schemi di accordi contrattuali da parte dell'AUSL SE, in forza delle DDG nn. 210, 225, 228, 237 e 239 del 5 marzo 2024, che hanno confermato – rispettivamente agli artt. 25, 26 e 26 – la decorrenza retroattiva dei contratti (*cf.* **docc. 60 - 64**, già in atti); e successivamente *(ii)* riprodotto negli accordi contrattuali trasmessi dalla controparte ad Assisi Project il 20 marzo 2024 (*cf.* **docc. 66 - 68**).

Sicché, si ripropone il motivo di ricorso in questione altresì contro i suddetti atti.

- Terzo motivo aggiunto: Illegittima decorrenza retroattiva dei nuovi accordi contrattuali a partire dal 1 gennaio 2024, nonostante la proroga dei contratti in essere fino alla conclusione delle procedure competitive – Violazione e falsa applicazione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell'8 novembre 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto nonché per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità.

Il motivo in oggetto è stato, parimenti, *(i)* reiterato con l'approvazione degli schemi di accordi contrattuali da parte dell'AUSL SE, in forza delle citate previsioni delle DDG nn. 210, 225, 228, 237 e 239 del 5 marzo 2024; e successivamente *(ii)* riprodotto negli accordi contrattuali trasmessi ad Assisi Project per la rispettiva sottoscrizione.

Sicché, si ripropone espressamente il motivo di ricorso in questione contro i predetti atti.

- Quarto motivo aggiunto: Nomina della Commissione di Valutazione prima della scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinques*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Incompetenza della Commissione. Eccesso di potere per violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.;
- Quinto motivo aggiunto: Illegittima nomina dell’estensore degli avvisi pubblici (dott.ssa Elisabetta Lucaroni) a membro della Commissione di Valutazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinques*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Incompetenza della Commissione di Valutazione. Eccesso di potere per violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.;
- Sesto motivo aggiunto: Illegittima “declinazione” dei criteri di valutazione stabiliti dagli avvisi pubblici – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinques*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Violazione e falsa applicazione delle DDG nn. 1153, 1154 e 1149 dell’8 novembre 2023. Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e dell’art. 97 Cost.;
- Settimo motivo aggiunto: Mancata previsione di modalità di trasmissione delle domande di adesione idonee a garantire la loro segretezza – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinques*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.;
- Ottavo motivo aggiunto: Mancato svolgimento, in sede pubblica, delle riunioni della Commissione di Valutazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8-*quinques*, comma 1-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

\* \* \*

51. Di qui l'illegittimità derivata dei provvedimenti indicati in epigrafe, impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

### III. ISTANZA ISTRUTTORIA

52. Ferme restando le censure formulate con il diciannovesimo motivi del ricorso introduttivo, con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 e con il primo motivo aggiunto di cui al presente ricorso (già di per sé dirimenti), considerati i plurimi profili tecnico-economici di elevata complessità sottesi ai predetti mezzi di gravame (concernenti, invero, la corretta rilevazione del fabbisogno sanitario e la relativa programmazione da parte dell'AUSL SE), s'insiste sull'istanza di consulenza tecnica d'ufficio e/o verifica sui fatti di causa – già avanzata con il suddetto ricorso per motivi aggiunti del 23 febbraio 2024 –, anche al fine di accertare l'effettivo fabbisogno di prestazioni sanitarie (ambulatoriali e di ricovero) espresso dal territorio dell'AUSL SE nonché i relativi tempi d'attesa e di abbattimento delle liste d'attesa, anche confrontando l'evoluzione e sviluppo di tali fabbisogni nel tempo (e, in particolare, negli ultimi esercizi), al fine di accertare se vi sia stato (o meno) un notevole incremento del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale rispetto al fabbisogno di prestazioni di ricovero.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, **Assisi Project S.p.A.**, rappresentata *ut supra* chiede – con espressa riserva di presentare ulteriori motivi aggiunti e/o integrativi – l'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

voglia l'ecc.mo T.A.R. Lazio - Roma, respinta ogni contraria istanza o eccezione, e ove occorrer possa, previa disapplicazione delle norme attributive del potere sopra richiamate e/o rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle

questioni di legittimità, validità e interpretazione sollevate nel ricorso introduttivo, così giudicare:

- nel merito: annullare e/o dichiarare la nullità, e in ogni caso accertare l'illegittimità ai fini risarcitori, del D.M. 19 dicembre 2022 (come prorogato dal D.M. 26 settembre 2023) e dei relativi Allegati A e B, della DGR n. 1150/2023 e dei relativi Allegati A e B, delle DDG nn. 1149, 1153, 1154 e 1162 del 2023, delle DDG nn. 1281 e 1370 del 2023, delle DDG nn. 77, 92 e 100 del 2024, delle DDG nn. 210, 225, 228, 237 e 239 del 2024 nonché di ogni altro atto e provvedimento impugnato indicato in epigrafe e, in ogni caso, dichiarare inefficaci e/o nulli o, comunque, caducare gli accordi contrattuali ex art. 8-*quinq*ues del D.Lgs. n. 502/1992 eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio, per le considerazioni sopra esposte (nonché nel ricorso introduttivo del presente giudizio);
- in via istruttoria: disporre se del caso, considerati i plurimi profili tecnico-economici di elevata complessità sottesi al presente ricorso, una consulenza tecnica d'ufficio e/o una verifica su tutti i fatti di causa, nei termini sopra esposti.

Con vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio.

Si producono i documenti indicati in separata nota di deposito.

Si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminato e comporta, pertanto, il versamento dell'importo di Euro 650,00, a titolo di contributo unificato.

Milano - Roma, 28 marzo 2024

*avv. prof. Luca R. Perfetti*

*avv. Alessandro Rosi*